

Informative e news per la clientela di studio

Ai gentili Clienti

Loro sedi

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (FAQ) DOPO I DECRETI DI CHIUSURA DI ALCUNE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Gentile cliente,

Dopo il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 22 marzo 2020 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020) e dopo il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di ieri 25 marzo 2020 che ha sostituito la tabella dei codici ATECO allegata al primo decreto, vogliamo qui di seguito indicare le risposte alle domande più frequenti per cercare di fare un minimo di chiarezza sulla situazione:

1) **COS'E' LA CLASSIFICAZIONE ATECO:**

Ateco è la classificazione italiana tipo delle attività economiche produttive.

La classificazione Ateco 2007 presenta le varie attività economiche raggruppate, dal generale al particolare, in sezioni, divisioni, gruppi, classi, categorie e sottocategorie.

Le sezioni sono indicate con lettere alfabetiche dalla A (Agricoltura, silvicoltura e pesca) alla U (Attività di organizzazioni e organismi extraterritoriali).

Seguono le divisioni, i gruppi, le classi, le categorie e le sottocategorie, indicate in cifre fino a formare un codice massimo di 6 cifre.

Esempio

**Codice 32.50.40 - Fabbricazione di lenti oftalmiche
(inserita nella sezione C - Attività Manifatturiere)**

32 individua la **divisione** - Altre industrie manifatturiere

32.5 individua il **gruppo** - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.50 individua la **classe** - Fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche

32.50.4 individua la **categoria** - Fabbricazione di lenti oftalmiche

32.50.40 individua la **sottocategoria** - Fabbricazione di lenti oftalmiche

La classificazione integrale ATECO 2007 può essere consultata al seguente indirizzo:

https://www.istat.it/it/files/2011/03/metenorme09_40classificazione_attivita_economiche_2007.pdf

2) **D. Sono un soggetto che svolge un'attività industriale o commerciale che ricade tra le attività elencate nella Tabella allegata al nuovo Decreto MISE del 25 marzo 2020, posso continuare ad operare?**

R. Sì, le attività indicate nella Tabella possono proseguire, perché ritenute attività essenziali.

- 3) D. Sono un soggetto che svolge più attività e ho più codici ATECO. Posso continuare a operare solo se tutti i miei codici attività sono indicati in Tabella?**
R. Non è necessario che tutti i codici ATECO siano inclusi nella Tabella; tuttavia, l'attività che potrà proseguire sarà solo quella individuata dal codice ATECO riportato in Tabella.
- 4) D. Sono una impresa che svolge solo occasionalmente un'attività indicata nella Tabella. Posso continuare ad operare?**
R. No, i codici ATECO riportati in Tabella servono ad individuare i soggetti che svolgono in via ordinaria alcune attività ritenute essenziali. Non importa se tale attività sia prevalente o secondaria ma deve essere un'attività svolta in modo continuativo, per la quale l'impresa ha correttamente comunicato il codice ATECO tra i propri codici attività.
- 5) D. Nella Tabella è indicata la divisione (due cifre) o il gruppo (tre cifre) della mia attività ma non il mio codice ATECO completo. Posso continuare a operare?**
R. Sì. Nel caso in cui la Tabella indichi una divisione (es. 01, 11, 33) o un gruppo (es.22.1, 27.1, etc.) tutte le ripartizioni subordinate che fanno riferimento a quella divisione o gruppo possono continuare a operare (gruppi, classi, categorie, sottocategorie).
Esempio 1)
D. L'attività della mia impresa ricade nel codice ATECO 22.29.09. Nella Tabella risulta ammesso il codice 22.2. Posso continuare ad operare?
R. Sì.
Esempio 2)
D. La Tabella indica tra le attività che possono continuare ad operare quelle rientranti nel codice ATECO 32.50. Le attività della mia impresa sono identificate con i seguenti codici: 32.50.4 e 32.50.5. Posso continuare ad operare?
R. Sì.
- 6) D. Sono il fornitore di un'impresa che a sua volta fornisce beni/servizi a un'impresa che svolge le attività indicate in Tabella o che eroga servizi essenziali e di pubblica utilità. La mia è un'attività funzionale alla filiera? Posso continuare a operare?**
R. Considerata la necessità di assicurare la continuità delle attività indicate in Tabella e dei servizi essenziali e di pubblica utilità, appare ragionevole ritenere che ogni impresa parte della relativa catena produttiva possa considerarsi funzionale e, quindi, abilitata a operare. Peraltro, lo stesso art. 1, co. 1, lett d) del DPCM fa riferimento alla "continuità della filiera", pertanto, appare compatibile con la ratio dello stesso DPCM una concezione progressiva di funzionalità, tale da includere le imprese che compongono la catena produttiva e che producono beni e servizi attinenti alle attività consentite. Al fine di proseguire la propria attività, l'impresa dovrà presentare al Prefetto della Provincia ove è ubicata l'attività produttiva l'apposita comunicazione,

indicando specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei propri beni o servizi attinenti alle attività consentite.

7) D. Le imprese funzionali possono operare solo per le imprese e le amministrazioni indicate nella comunicazione al Prefetto o possono operare anche per altri clienti?

R. Il DPCM contiene la prosecuzione delle sole attività essenziali e di quelle funzionali alla loro operatività, disponendo la sospensione di tutte le altre. Considerata la *ratio* restrittiva del provvedimento e che la comunicazione al Prefetto deve indicare “specificamente” le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei beni o servizi attinenti alle attività consentite, appare ragionevole ritenere che le imprese funzionali possano operare solo per i soggetti indicati nella comunicazione prefettizia.

8) D. Sono un'impresa che svolge un'attività funzionale. Posso operare nei confronti di un cliente straniero?

R. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del DPCM, e non essendoci nel DPCM stesso limiti territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri. Quanto ai clienti stranieri, in linea con la *ratio* del DPCM è necessario che essi rientrino nei settori indicati in Tabella, erogino servizi essenziali e di pubblica utilità ovvero producano, trasportino, commercializzino o consegnino farmaci, tecnologia sanitaria o dispositivi medico-chirurgici o prodotti agricoli e alimentari. In ogni caso, ai fini dell'operatività anche nei confronti di clienti stranieri, l'impresa ha l'onere di indicare il beneficiario straniero nella comunicazione al Prefetto.

9) D. Per le imprese che non possono proseguire le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere le proprie funzioni?

R. Il DPCM prevede che le attività sospese possano comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile, pertanto, non sussistono dubbi in merito alla possibilità di far proseguire da remoto tutte le attività che possono essere svolte in tal modo, come ad esempio, quelle amministrative.

10) D. Per le imprese che non proseguono le attività, gli uffici amministrativi possono svolgere in sede le proprie funzioni e, più in generale, le attività di *backoffice* non effettuabili da remoto possono essere proseguite?

R. Ferme restando la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, appare ragionevole ritenere che, in circostanze eccezionali e solo al fine di eseguire attività fondamentali, indifferibili e inderogabili (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), sia compatibile con la *ratio* del DPCM l'accesso ai locali dell'impresa, limitando il più possibile il numero del personale in presenza e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al

fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

11) D. Dopo il 25 marzo, è possibile consentire l'accesso ai locali dell'impresa, le cui attività sono sospese, a "soggetti terzi" che svolgono attività di manutenzione, vigilanza, pulizia e disinfestazione?

R. Sì, poiché le già menzionate attività rientrano tra quelle indicate nella Tabella.

12) D. Le imprese che hanno dovuto sospendere l'attività il 23 marzo (o il 26 marzo in base al nuovo decreto), possono spedire e/o ricevere merci dopo il 25 marzo e dopo il 26 marzo?

R. Sì, ma a condizione che le merci da spedire siano state prodotte e immagazzinate dall'impresa prima del 23 marzo (o prima del 26 marzo) e che le merci da ricevere siano state ordinate dall'impresa prima di tale data.

Ovviamente, tali operazioni dovranno svolgersi con il minor numero possibile di addetti alle operazioni di spedizione o di ricevimento e nel rispetto delle prescrizioni indicate nel "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro", sottoscritto dalla parti sociali il 14 marzo 2020, e nel "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID – 19 nel settore del Trasporto e della Logistica", siglato 20 marzo 2020 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le Organizzazioni di categoria e sindacali. Inoltre, in un'ottica cautelativa rispetto a eventuali attività di controllo, si suggerisce anche in questi casi di effettuare la comunicazione al Prefetto, in forma libera, motivando succintamente le ragioni della spedizione o del ricevimento delle merci.

Per le imprese la cui attività è stata sospesa dal 23 marzo le operazioni dovevano essere concluse entro il 25 marzo mentre per le attività sospese dal 26 marzo 2020 le operazioni dovranno essere concluse entro il 28 marzo 2020.

13) D. L'attività della mia impresa è esclusa da quelle elencate nella Tabella. Tuttavia, vendiamo i nostri prodotti tramite e-commerce. Ci sono limitazioni per tali vendite sia in territorio nazionale che all'estero? Il mio personale preposto alla gestione del magazzino e alle spedizioni può accedere ai locali dell'impresa?

R. L'art. 1, co. 1, lett. a) del DPCM prevede che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del DPCM 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet. Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio già attive.

Conseguentemente:

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di confezionamento, gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto: i) se svolte da personale interno, dovrebbero considerarsi comunque consentite; ii) se svolte in *outsourcing*, sono consentite ai sensi della Tabella.

14) D. Chi è tenuto a fare la comunicazione al Prefetto?

R. Ai fini dello svolgimento dell'attività, devono fare la comunicazione al Prefetto:

- le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività indicate in Tabella;
- le imprese che svolgono attività funzionali ad assicurare la continuità dei servizi essenziali e di pubblica utilità;
- le imprese che svolgono l'attività attraverso impianti a ciclo produttivo continuo. Tuttavia, non è soggetta a comunicazione l'attività degli impianti a ciclo produttivo continuo finalizzata a garantire l'erogazione di un servizio pubblico essenziale

15) D. Ai fini di agevolare lo spostamento verso e dai luoghi di lavoro del personale delle aziende in cui l'attività produttiva non è sospesa, il datore di lavoro deve rilasciare una dichiarazione al lavoratore che attesti che l'azienda è tra quelle la cui attività non è sospesa?

R. No dovrà informarli solo della categoria, fra quelle alle quali è consentito continuare l'attività produttiva, appartiene l'impresa stessa.

I dipendenti in servizio nella propria autodichiarazione per gli spostamenti, nell'indicare l'impresa presso cui lavorano, potranno aggiungere che rientra tra le attività dell'all. 1 del Decreto MISE 25 marzo 2020, o che è funzionale, o a ciclo continuo o autorizzata in quanto industria dell'aerospazio o difesa.